



personalmente efficace, tecnicamente efficiente.

In questo numero:

Personale

1 Una tantum di 150 euro a novembre

Studio giallo s.r.l
società tra professionisti

via spinelli, 6/F 46047 porto mantovano (mn)
tel. 0376 392641-398174 fax 0376 396787
c.f. e p.iva 02025210200
mail: segreteria@ilpersonalepa.it
www.ilpersonalepa.it

Personale

Una tantum di 150 euro a novembre

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali

Nella busta paga di novembre arriva un'indennità una tantum di 150 euro per i dipendenti che hanno un imponibile previdenziale, nella stessa mensilità, non superiore a 1.538 euro. Per poter pagare è necessaria una dichiarazione da parte dei dipendenti. Con la circolare Inps n. 116 del 17 ottobre 2022 sono state fornite le indicazioni operative.

L'indennità una tantum ai dipendenti

I lavoratori dipendenti con un imponibile previdenziale nel mese di novembre non superiore a 1.538 euro hanno diritto a un'indennità una tantum di 150 euro da pagare nella retribuzione di competenza dello stesso mese di novembre.

L'art. 18 del D.L. 114/2022 ha previsto l'erogazione di una indennità *una tantum* per far fronte all'emergenza energetica collegata alla congiuntura politica ed economica. Gli onerosi adempimenti gestionali vengono ancora una volta messi sulle spalle dei datori di lavoro dopo l'applicazione della riduzione dei contributi dello 0,80% portata al 2% nello scorso mese, l'erogazione del bonus di 200 euro a luglio e in attesa di applicare il CCNL a dicembre.

L'erogazione verrà compensata nell'Uniemens di novembre 2022 secondo le indicazioni contenute nella circolare Inps 116/2022.

L'imponibile previdenziale di 1.538 euro abbraccia una quota molto limitata di dipendenti atteso che per i rapporti a full time trova applicazione solo per la categoria A nella posizione iniziale e nella prima progressione. Di fatto quindi viene riconosciuta solo ai dipendenti a tempo parziale con un trattamento accessorio limitato ovvero agli assunti in corso di mese.

Inoltre, potrebbero rientrare anche i dipendenti che beneficiano di congedi parentali o qualsiasi altro congedo che preveda la contribuzione figurativa. Al contrario, non spetta se la retribuzione è pari a zero a seguito di aspettativa non retribuita.

...e agli altri beneficiari

L'art. 19 prevede l'erogazione dell'indennità anche ai seguenti soggetti:

- titolari trattamenti pensionistici con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, reddito Irpef 2021 non superiore a 20.000 euro (al netto di TFR, abitazione principale ed arretrati a tassazione separata). L'indennità verrà erogata dall'Inps con la mensilità di novembre (c. 1-7);
- lavoratori domestici con contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto (c. 8) e già beneficiari del bonus di 200 euro (art. 32, c. 8, D.L. 50/2022). Il pagamento verrà effettuato dall'Inps a domanda;
- titolari di Naspi o DisColl nel mese dinovembre 2022 (c. 9). Il pagamento verrà effettuato dall'Inps;

- titolari di disoccupazione agricola nel 2022 di competenza 2021 (c. 10). Il pagamento verrà effettuato dall'Inps;
- titolari di contratti di co.co.co. attivi alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2022, iscritti alla gestione separata e privi di altre forme previdenziali obbligatorie con reddito derivante dai suddetti rapporti inferiore a 20.000 euro nel 2021 (c. 11). Il pagamento verrà effettuato dall'Inps a domanda, a condizione che non siano titolari di trattamenti pensionistici;
- lavoratori stagionali del turismo, di stabilimenti balneari, dello sport e dello spettacolo che, nel 2021, abbiano beneficiato delle specifiche indennità previste per i predetti settori ai sensi dell'art. 10, c. 1-9, D.L. 69/2021 e dell'art. 42 D.L. 73/2021) (c. 12). Il pagamento verrà effettuato dall'Inps;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che nel 2021 hanno almeno 50 giornate con reddito derivante dai suddetti rapporti inferiore a 20.000 euro nel 2021 (c. 13). Il pagamento verrà effettuato dall'Inps a domanda;
- lavoratori iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo con almeno 50 contributi giornalieri versati nel 2021 e reddito derivante dai suddetti rapporti inferiore a 20.000 euro (c. 14). Il pagamento verrà effettuato dall'Inps a domanda;
- titolari di contratti di prestazione occasionale nel 2021, privi di partita iva, (art. 2222 c.c.) con l'accredito di almeno un contributo mensile nel 2021 e privi di iscrizione a forme di previdenza obbligatoria. Non sono previsti vincoli reddituali (c. 15). Il pagamento verrà effettuato dall'Inps a domanda e a condizione che abbiano beneficiato dell'indennità di 200 euro a luglio;
- venditori a domicilio titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto e iscritti alla gestione separata con reddito 2021 con reddito derivante dalle predette vendite inferiore a euro 5.000 (c. 15). Il pagamento verrà effettuato dall'Inps a domanda e a condizione che abbiano beneficiato dell'indennità di 200 euro a luglio;
- nuclei beneficiari di reddito di cittadinanza (c. 16). L'indennità è corrisposta d'ufficio nel mese di novembre.

Nelle casistiche indicate nei commi da 9 a 15 l'indennità verrà corrisposta direttamente dall'Inps dopo che i datori di lavoro avranno inviato le denunce contenenti gli importi erogati.

Il recupero in UniEmens

La circolare Inps 116/2022 ha fornito le indicazioni per il recupero dell'indennità nel flusso UniEmens di novembre. I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica, per il recupero dell'indennità a essi erogata, dovranno compilare l'elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:

- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno 2022;
- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 11;
- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore "44", avente il significato di "Recupero indennità una tantum art. 18 decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144";
- nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo da recuperare pari a 150 euro.

La compensazione potrà essere effettuata solo nel mese di novembre e l'importo andrà recuperato sul versamento in F24EP relativo alla Cpdel.

La preventiva dichiarazione

Per i dipendenti che hanno un imponibile previdenziale nel mese di novembre fino ad 1.538 euro l'indennità viene erogata automaticamente dal datore di lavoro a condizione che il dipendente dichiari quanto segue:

- non essere titolare di una prestazione pensionistica (art. 19, comma 1);
- non beneficiare di reddito di cittadinanza (art. 19, comma 16).

L'indennità può essere erogata una sola volta anche nel caso in cui vi siano più rapporti di lavoro. La circolare Inps 116/2022 chiarisce che il dipendente dovrà dichiarare di non avere fatto analoga richiesta ad altri datori di lavoro. Nel caso in cui un dipendente abbia beneficiato dell'indennità da più datori di lavoro l'Inps comunicherà l'importo della compensazione da recuperare sul dipendente. La somma indebitamente riconosciuta verrà ripartita in parti uguali tra i diversi datori di lavoro interessati alla restituzione.

In merito alla natura della dichiarazione si ritiene che la stessa possa essere effettuata in forma libera senza la necessità di una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

Qualora il dipendente non presentasse la dichiarazione il datore di lavoro non potrebbe erogare l'indennità. L'indennità non potrà essere erogata nei mesi successivi.

Dal punto di vista operativo, considerando che gli stipendi vengono pagati il 27 del mese, sarà necessario fissare una data oltre la quale non si accetteranno più le dichiarazioni al fine di consentire la corretta predisposizione degli stipendi.

Una proposta di modulistica

Si propone uno schema di dichiarazione da parte del dipendente. Considerando che il limite dell'imponibile previdenziale è molto basso si suggerisce di segnalare l'ammontare degli ultimi 3 mesi al fine di evitare la presentazione di domande che poi non potranno essere accolte.

INFORMATIVA AL DIPENDENTE

L'art. 18 del D.L. 144/2022 ha previsto l'erogazione di una indennità una tantum di 150 euro da erogare nella mensilità di novembre 2022 ai lavoratori dipendenti che nello stesso mese hanno un imponibile previdenziale di importo non eccedente i 1.538 euro.

A tal fine è necessario che i dipendenti presentino all'ufficio personale l'allegata dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti richiesti entro il giorno _____ (indicare eventuali modalità di presentazione: cartacea, pec, mail, ecc.) qualora ritengano di avere un imponibile previdenziale inferiore al predetto limite.

L'assenza della dichiarazione non consente l'erogazione dell'indennità una tantum. In presenza di un imponibile previdenziale superiore al predetto limite la dichiarazione non verrà tenuta in considerazione.

ALLA C.A. DELL'UFFICIO PERSONALE
DEL COMUNE DI _____

Oggetto: indennità una tantum per i lavoratori dipendenti pari ad euro 150,00 ex art. 18, comma 1, D.L. 116/2022.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ C.F. _____
in qualità di lavoratore dipendente del _____ (dati dell'ente),
con riferimento a quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del D.L. 114/2022 e
consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazione non corrispondente al vero

DICHIARA

Barrare le caselle interessate

- ☐ di non essere titolare di trattamenti pensionistici (art. 19, comma 1, D.L. 114/2022);
- ☐ di non appartenere ad un nucleo familiare, in cui un componente percepisca il reddito di cittadinanza (art. 19, comma 16, D.L. 114/2022);
- ☐ di non richiedere il bonus ad altro (eventuale) datore di lavoro, consapevole che l'indennità può essere erogata una sola volta da un unico datore di lavoro anche in presenza di più rapporti.

Data, _____
Firma _____